



Considerazioni sul supporto dell'esperto in sicurezza laser per un'attività di estetica

Ai sensi del DM 206/2015, che definisce le apparecchiature utilizzabili in ambito estetico, l'utilizzo di apparecchiature laser in classe 3B o 4 è ammesso solo per effettuare trattamenti di depilazione (Scheda tecnico-informativa 21b "Laser estetico defocalizzato per la depilazione"). Gli aspetti di sicurezza di tali apparecchiature sono descritti nella norma CEI EN 60825-1 la cui applicazione è resa obbligatoria dal richiamo esplicito presente sia dal D lgs 81/08 che nel DM 206/2015.

Secondo quanto definito dalla norma l'utilizzo delle apparecchiature laser può comportare rischi rilevanti per il cliente, l'operatore e chiunque si trovi nelle vicinanze dell'apparecchio in funzione. Una prima quantificazione del livello di rischio è data dalla classe dell'apparecchio e dalla Distanza Nominale di Pericolo Oculare (DNPO), in precedenza chiamata Distanza Nominale di Rischio Oculare (DNRO). Tutti gli apparati laser devono essere classificati dal costruttore in una classe di rischio che va dalla classe 1, pressoché innocua e senza obbligo di adozione di particolari misure di prevenzione, alla classe 4 che prevede una valutazione specifica dell'ambiente di utilizzo con obbligo di stesura di una procedura di sicurezza, formazione e addestramento degli operatori, utilizzo di DPI, ecc. Il secondo parametro, la DNPO, è necessario per valutare i requisiti minimi dell'ambiente di utilizzo (la cosiddetta Zona LASER Controllata - ZLC), che saranno maggiormente stringenti al crescere del suo valore. Si fa presente che la necessità di tali valutazioni è dichiarata nelle norme della serie 60825, richiamate dalla CEI EN 60825-1. Di conseguenza l'obbligo della loro attuazione scaturisce dalla mera presenza di un apparecchio laser in classe 3B o 4, a prescindere dalla tipologia di azienda. Si fa notare che in un centro estetico il contenimento del rischio di esposizione dovuto ad un apparecchio laser all'interno dell'ambiente ZLC dove viene utilizzato, garantisce la sicurezza sia di eventuale altro personale che dei clienti che potrebbero essere presenti all'esterno della cabina di trattamento. Nelle stesse norme si fa riferimento alla necessità, in questi casi, di avvalersi di una figura di riferimento per la sicurezza laser.

Oltre alle suddette considerazioni, valide per tutti gli ambiti di applicazione dei laser, in ambito estetico vi sono delle restrizioni sui parametri di funzionamento dell'apparecchio che dovranno essere verificati al fine di rispondere a quanto richiesto dalla scheda tecnica STI 21b del DM 206/2015.

Vista la complessità delle valutazioni richieste, il Coordinamento Tecnico per la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro delle Regioni e delle Province Autonome ha fornito specifiche considerazioni nel documento contenente le Indicazioni Operative per l'applicazione del D. Lgs 81/08 – Radiazioni Ottiche Artificiali pubblicato nel 2022 (attualmente in fase di aggiornamento). Il D. Lgs 81/08 all'art. 181 comma 2 prescrive che per la valutazione dei rischi da agenti fisici il datore di lavoro deve avvalersi di "personale qualificato nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia". In accordo alla prassi, nelle suddette indicazioni tale personale qualificato è stato individuato nelle figure della sicurezza richiamate dalle norme tecniche nazionali ed internazionali ovvero l'Addetto Sicurezza Laser o ASL (per l'ambito sanitario, estetico e veterinario) ed il Tecnico Sicurezza Laser o TSL (per l'ambito civile, industriale e di ricerca) definite dalle linee guida 2020 della Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione (CIIP) e richiamate per quanto concerne le conoscenze necessarie e i compiti, anche nell'Appendice 2 delle Indicazioni Operative del 2022.

Nel 2024 il CEI ha pubblicato la norma 76-17 "Profili professionali per la sicurezza laser" introducendo le definizioni di Esperto Sicurezza Laser di grado II (ESL-II), che in buona parte si sovrappone all'Addetto e al



Tecnico sicurezza laser sopra citati e di Esperto Sicurezza Laser di grado I (ESL-I), con competenze e compiti simili a quelle del Preposto Sicurezza Laser definito nelle Indicazioni Operative.

Entrambi i documenti, pur non essendo la loro osservanza obbligatoria, rappresentano lo stato dell'arte per operare in sicurezza in presenza di un apparecchio laser, inoltre sono uno dei modi possibili per dimostrare di utilizzare dette attrezzature in conformità alla normativa vigente¹.

A questo proposito si fa notare che anche i lavoratori autonomi rispondono a detti precetti sulle attrezzature di lavoro poiché devono:

- a) come previsto dall'articolo 21 comma 1 lett a) del D.Lgs 81/08, utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III (Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale) all'interno del quale, all'art. 70, viene scritto che "...le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto."

Per i sistemi laser questo significa avere un apparecchio conforme alla norma di prodotto CEI EN 60825-1 e, per quanto sopra specificato, valutare, oltre al macchinario, l'ambiente di utilizzo e le modalità di utilizzo in sicurezza.

- b) come previsto dal comma 1 lett. b) dell'articolo 21 del D lgs 81/08, munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III.

I dispositivi di protezione oculare per le radiazioni ottiche appartengono alla categoria II, ed un corretto utilizzo dipenderà dal corretto trasferimento di informazioni verso l'utilizzatore, circa le caratteristiche dei DPI necessari affinché questi siano adeguati al rischio specifico. Anche questo aspetto è importante che venga curato da personale esperto in quanto la marcatura specifica da indicare sul protettore oculare sia per l'utilizzatore che per il manutentore, risulta di non facile calcolo o verifica, con rischio di non corretta determinazione in termini di lunghezza d'onda e parametro LB per utilizzatore e RB per il manutentore.

A prescindere dalla presenza o meno di dipendenti nel centro estetico, il compito dell'Esperto (ESL-II/ASL) dovrà essere quello di fornire il supporto necessario al datore di lavoro per mettere i lavoratori dell'azienda in condizioni di operare in modo conforme alla normativa vigente e garantire la loro sicurezza e quella delle altre persone presenti. L'Esperto normalmente sarà un consulente esterno all'azienda e potrebbe far parte di chi supporta il centro per altri aspetti di gestione o che valuta gli altri rischi presenti.

Il primo compito dell'Esperto dovrà essere quindi quello di fornire supporto per stabilire se l'apparecchio laser e la documentazione a corredo siano conformi alla normativa e se le sue caratteristiche corrispondano a quelle previste dalla scheda 21b del DM 206/2015. Da ciò risulta evidente l'importanza della terzietà dell'esperto rispetto al produttore dell'apparecchio laser in modo da avere maggiori garanzie di una valutazione oggettiva. Si fa presente che ad oggi la maggior parte dei sistemi laser censiti nell'ambito della vigilanza presso i centri estetici non sono risultati conformi alla CEI EN 60825-1. Questo fatto oltre a comportare un potenziale incremento del rischio legato all'utilizzo dell'apparecchio, espone il lavoratore, autonomo o con dipendenti, ad una violazione di detti precetti. Come scritto anche nelle Indicazioni Operative il supporto di un esperto diverso dal produttore può indirizzare e determinare una corretta valutazione sulla conformità di apparecchio

¹ La definizione di norma tecnica è riportata all'art. 2 lettera u) del D. lgs 81/08



e documentazione annessa alla norma di prodotto. Inoltre la stessa figura potrebbe occuparsi anche di verificare la conformità alla STI 21b del DM 206/2015.

L'Esperto dovrà quindi verificare l'idoneità del locale di utilizzo in relazione alle caratteristiche della specifica apparecchiatura, la presenza di DPI idonei e definire le corrette procedure di utilizzo per il mantenimento nel tempo del controllo del rischio. Per tali motivi sarebbe opportuno che il parere dell'esperto fosse richiesto preliminarmente all'acquisto del macchinario, della modifica dello stesso o del locale di utilizzo, in modo da prevenire eventuali condizioni di non conformità.

L'Esperto dovrà fornire supporto al datore di lavoro anche nella definizione delle misure di prevenzione da mettere in atto al fine di garantire le condizioni di sicurezza durante le operazioni di manutenzione previste dal produttore, elaborando la condivisione di compiti e responsabilità con chi effettuerà tali operazioni, secondo i criteri previsti dalla vigente normativa.

Resta comunque inteso che la responsabilità sull'idoneità dell'apparecchiatura e sul suo utilizzo corretto rimangono in capo al datore di lavoro o comunque al legale rappresentante del centro estetico, che si avvale dell'esperto solo come supporto tecnico.

Una volta stabilite le condizioni per un utilizzo in sicurezza dell'apparecchio, l'esperto o chi per lui con stesse competenze in materia di sicurezza laser (in possesso dei requisiti di formatore richiesti dal D.I. 6.3.2013 ed in applicazione dell'Accordo Stato-Regioni in vigore dal 17 aprile 2025), dovrà formare gli utilizzatori del laser sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione.

In caso di presenza di più operatori abilitati all'utilizzo del laser, potrà essere previsto un operatore, che potrebbe anche coincidere con il datore di lavoro, che sia formato per supervisionare le attività con il laser.

Come previsto dalla normativa, la formazione per la corretta gestione del laser dovrà essere mirata all'apparecchiatura presente ed alle condizioni specifiche di utilizzo; è opinione degli scriventi che essa non dovrà necessariamente raggiungere la durata prevista per la figura dell'ESL I, più adatta a contesti in cui la tipologia delle apparecchiature e la complessità dell'azienda comportano un livello di rischio decisamente maggiore di quello presente nei centri estetici.

Come riportato anche nelle Indicazioni Operative, l'Esperto dovrebbe rimanere a disposizione per qualsiasi dubbio relativo alla sicurezza dell'apparecchio ed intervenire quando ritenuto opportuno, periodicamente per verificare l'uso corretto o in caso ad esempio di cambiamenti nell'ambiente di utilizzo o nell'apparecchio.

27/03/2026

Il Gruppo di Lavoro Regionale toscano Apparecchiature ad Uso Estetico in collaborazione con i componenti del gruppo tematico Agenti Fisici del Coordinamento Tecnico Interregionale per la Sicurezza sui Luoghi di Lavoro delle Regioni e delle Province Autonome: dott.ssa Sara Adda (ARPA Piemonte), prof. Luisa Biazzì (Università di Pavia), dott. Andrea Bogi (USL Toscana Sud Est), ing. Silvia Goldoni (USL Modena), dott. Alessandro Polichetti (ISS), ing. Angelo Tirabasso (INAIL)